

Decreto federale I concernente il preventivo della Confederazione Svizzera per il 1998

del 18 dicembre 1997

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 85 numero 10 della Costituzione federale;

visto l'articolo 2 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 1974¹ a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali;

visto il messaggio del Consiglio federale del 29 settembre 1997²,

decreta:

Art. 1 Preventivo e disavanzo preventivato

¹ È approvato il preventivo della Confederazione Svizzera per l'esercizio 1998, articolato come segue:

- spese per 47 589 887 146 franchi,
- introiti per 39 968 401 030 franchi,
- eccedenza di uscite al preventivo finanziario di 7 621 486 116 franchi,
- disavanzo preventivato nel conto economico di 7 398 677 077 milioni di franchi.

² È approvato il preventivo della Cassa pensioni federale per il 1997 articolato come segue: spese per 2048 milioni di franchi, introiti per 3015 milioni di franchi e un'eccedenza di introiti di 967 milioni di franchi.

Art. 2 Effettivo del personale

¹ L'effettivo medio del personale dei dipartimenti, della Cancelleria federale e del settore dei politecnici, senza i Tribunali, i servizi del Parlamento e l'Ufficio federale delle aziende d'armamento, non deve superare, nel 1998, 35 219 posti.

² L'effettivo medio dei Tribunali federali non deve superare, nel 1998, 238 posti.

³ L'effettivo medio dei servizi del Parlamento non deve superare, nel 1998, 125 posti.

Art. 3 Crediti d'impegno sottoposti al freno delle spese

Sono accordati al Consiglio federale, giusta gli elenchi speciali, i crediti d'impegno seguenti:

	Fr.
a. per costruzioni e acquisti di terreno	472 456 000
b. per l'acquisto di materiale	1 046 200 000

¹ RS 611.010

² Non pubblicato nel FF.

	Fr.
c. per programmi di ricerca, sviluppo e sperimentazione	139 900 000
d. a titolo di crediti annui per sussidi e mutui	631 420 000
e. per rischi di guerra in occasione di voli speciali a fini umanitari e diplomatici, per intervento	300 000 000

Art. 4 Crediti d'impegno non sottoposti al freno delle spese

Sono accordati al Consiglio federale, giusta gli elenchi speciali, i crediti d'impegno seguenti:

	Fr.
a. per costruzioni e acquisti di terreno	309 400 000
b. per l'acquisto di materiale	16 800 000
c. a titolo di crediti annui per sussidi e mutui	89 000 000

Art. 5 Credito aggiuntivo per la «Commissione d'esperti indipendenti Svizzera-Seconda guerra mondiale»

Per la copertura delle spese della suddetta Commissione (Commissione Bergier) è stanziato un credito aggiuntivo di 17 milioni di franchi per gli anni 1998-2001.

Art. 6 Involucro finanziario per pagamenti destinati a impianti di smaltimento delle acque e dei rifiuti

Per le indennità versate a impianti di smaltimento secondo gli articoli 61 e 62 della legge sulla protezione delle acque, assegnate con decisione di massima, è stanziato un importo massimo di 760 milioni di franchi per gli anni 1998-2001.

Art. 7 Involucro finanziario per pagamenti destinati alla misurazione ufficiale

Per le indennità versate alla misurazione ufficiale è stanziato un importo massimo di 200 milioni di franchi per gli anni 1998-2001.

Art. 8 Disposizione finale

Il presente decreto, che non è di obbligatorio generale, non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 18 dicembre 1997

Il presidente: Zimmerli

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 18 dicembre 1997

Il presidente: Leuenberger

Il segretario: Anliker

Decreto federale I concernente il preventivo della Confederazione Svizzera per il 1998 del 18 dicembre 1997

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1998
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	02
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	20.01.1998
Date	
Data	
Seite	83-84
Page	
Pagina	
Ref. No	10 119 188

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.